



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane, 41 - 00184 Roma

drlla.ufficio4@istruzione.it - drlla@postacert.istruzione.it

Avviso

Notificazione per pubblici proclami

DISPOSTA CON

Ordinanza n. 05402/2021 Reg. Prov. Cau.

Notificazione per pubblici proclami, disposta con Ordinanza n. 05402/2021 Reg. Prov. Cau. nel giudizio N. 12046/2019 REG.RIC., del ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. III bis da

Saverio Rea e Iafet Pacilio, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Usr Lazio non costituito in giudizio;

nei confronti

Bove Valentina, Ricotta Riccardo non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa concessione di idonei provvedimenti cautelari

-dei provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con i quali i ricorrenti indicati in epigrafe sono stati esclusi dalla Graduatoria di merito D.D. 85/2018 per le classi di concorso, ADSS;

- nonché dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636 nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno
- del diritto del ricorrente alla riammissione alla procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018;
- della conseguente validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane, 41 - 00184 Roma

drlla.ufficio4@istruzione.it - drlla@postacert.istruzione.it

da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania anche ai fini del concorso indetto con DDG 85/2018;

- del diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea.

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie regionali di merito ovvero alla riammissione del ricorrente al concorso indetto con DDG 85/2018.

- Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO

I Violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990. Omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

L'esclusione dalle graduatorie regionali di merito del ricorrente, non anticipato da alcuna comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di rigetto, non seguito dalla comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo relativo alla posizione di parte ricorrente, né preceduto dal preavviso di rigetto individuale rappresenta, senza dubbio, un atto illegittimo. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento si fonda sulla duplice esigenza, da un lato, di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall'altro, di consentire all'amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l'interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti. Il Ministero dell'Istruzione non ha inviato alcun preavviso di rigetto come previsto dall'art. 10 bis della l. 241/1990.

II Violazione dell'art 3 della legge 241/90 Difetto di motivazione. Omesso esame di documenti decisivi ai fini della valutazione in possesso del MIUR in possesso del MIUR Contraddittorietà dello stesso. Violazione della Direttiva 2005/36/CE e del Decreto Legislativo 206/2007. Violazione dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento dei lavoratori.

I provvedimenti comunicati a parte ricorrente che richiamano espressamente la nota 5636/2019 del 02.04.2019, sono gravemente lacunosi nella valutazione degli atti del procedimento amministrativo, di cui molti sono omessi e nella valutazione delle affermazioni delle autorità rumene. Parte ricorrente è stata cancellata dalle graduatorie regionali di merito proprio in ragione della valenza della Nota Miur 5636/2019 che ha inteso rigettare in maniera collettiva i provvedimenti di riconoscimento del titolo estero conseguito da parte istante. In particolare in maniera del tutto strumentale, probabilmente sospetta ma certamente contraria al corretto andamento dell'attività amministrativa il MIUR non ha valutato documenti in proprio possesso in cui risultano confermate le deduzioni di parte ricorrente emettendo il provvedimento impugnato sulla scorta di altri documenti di segno contrario. Nel corpo del provvedimento stesso, invece, il Ministero avrebbe dovuto dare conto di tutta la documentazione in suo possesso e prodotta a corredo delle istanze di riconoscimento e poi emettere il provvedimento conclusivo dando atto dei criteri di valutazione utilizzati per giungere alla formazione della decisione.

III Violazione della Direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE. Illegittimità del provvedimento. Violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 13 della Direttiva 2005/36/CE in riferimento



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane, 41 - 00184 Roma

drlla.ufficio4@istruzione.it - drlla@postacert.istruzione.it

ai certificati di “Adverentia” rilasciati ai ricorrenti nei quali è indicato che ciascun ricorrente ha il diritto di insegnare in Romania. Conflitto di interessi tra Stati. Violazione dell’art. 22 D. Lgs 206/2007 per mancata attivazione delle misure compensative. Violazione della Libertà di Stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario.

Il sistema di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in Unione Europea, rappresenta una delle principali applicazioni del principio di libertà di stabilimento ed è immediatamente funzionale alla realizzazione della libertà di stabilimento e di circolazione dei cittadini lavoratori europei in ambito continentale. L'intera materia è disciplinata interamente dalla Direttiva 2005/26/CE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 7 settembre 2005 che ha delineato un quadro normativo unitario teso all'attuazione di un sistema di massima liberalizzazione dei servizi e reciprocità nel riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

IV La conseguente pratica discriminatoria (al rovescio) attuata dalla P.A., oltre la regola del trattamento nazionale.

I motivi di fatto e diritto sopra indicati sono assorbenti.

V Disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo estero in possesso dei medesimi titoli di laurea conseguita in Italia e che hanno conseguito, in Romania, lo stesso ciclo di studi. Violazione art. 3 Cost.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con i provvedimenti prot. 499 del 12.06.2015 e prot. 1341 del 09.12.2015 ha emesso due distinti decreti di riconoscimento in favore di cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di Laurea in Italia ed il titolo di formazione psicopedagogica in Romania. Nei predetti decreti di riconoscimento risulta che il MIUR, nel corso del procedimento amministrativo di riconoscimento, aveva richiesto alcuni chiarimenti al proprio omologo rumeno. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pertanto, dopo aver consultato la competente Autorità Rumena, in ordine a situazioni analoghe a quella dei ricorrenti ha emesso i decreti di riconoscimento citati. La situazione fattuale e giuridica che ha portato al riconoscimento, in Italia, di tali titoli di formazione conseguiti in Romania era perfettamente identica a quella dei ricorrenti. Dal momento della richiesta di riconoscimento del titolo estero a quella del rilascio del decreto di riconoscimento, la normativa nazionale, la normativa rumena e quella comunitaria non hanno subito alcuna variazione sul punto.

VI Sul rigetto anche per le materie di sostegno. Illegittimità della nota per errore di fatto. La legge 1/2011 della Romania e la Nota 40527/2018 affermano che i titoli di formazione conseguiti dagli istanti consentono l'esercizio della professione di docente sulle materie di sostegno.

La nota ministeriale 5636/2019 del 02.04.2019, in riferimento ai percorsi di specializzazione sul sostegno, afferma quanto segue: “...Infine, per quanto riguarda le richieste di riconoscimento specifiche per il sostegno, si informa che sia la Legge di Istruzione nazionale rumena n. 1/2011 sia la suddetta nota esplicativa inviata dal Ministero dell'Educazione nazionale rumeno, chiariscono che tale insegnamento rientra in Romania nell'ambito dell'educazione speciale, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia. Non vi è pertanto corrispondenza con l'ordinamento scolastico italiano che prevede che gli alunni con bisogni educativi speciali studino nelle classi comuni con il supporto dell'insegnante di sostegno e non frequentino, come avviene invece in



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane, 41 - 00184 Roma

drla.ufficio4@istruzione.it - drla@postacert.istruzione.it

Romania, scuola speciali a loro dedicate..." La nota è illegittima. In Romania, la scuola pubblica è costituita da scuole statali all'interno delle quali si sviluppano i percorsi di insegnamento sul sostegno. Dunque, occorre sgomberare il campo dall'affermazione del Miur italiano secondo la quale in Romania esistono scuole differenziate per gli studenti di sostegno: vero è il contrario in quanto i bisogni educativi speciali vengono attuati mediante la presenza di insegnanti di sostegno all'interno delle stesse scuole ordinarie! In Romania, infatti, secondo quanto previsto dalla Legge Nazionale nr. 1/2011, l'Istruzione pubblica è costituita dall'insegnamento pre-universitario dove si sviluppano anche le attività curriculari di sostegno. Soltanto in alcuni casi del tutto eccezionali, invece, lo Stato della Romania ha istituito delle scuole speciali dove confluiscono soltanto alcune categorie di alunni beneficiari di cure ed assistenza particolari.

VII Sulla presunta infrazione della Romania con la corresponsabilità dello Stato Italiano

Indispensabile, nella interpretazione recepita dal MIUR, per essere ammessi all'esercizio della professione di docente in Romania, oltre il conseguimento dei Programului Nivelul I e II, l'aver compiuto in quello Stato gli studi post-liceali e universitari. Tale assunto determina un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati e della nota 5636/2019. Qualora risultasse essere questo l'effettivo stato del diritto romeno in materia, si prospetterebbe a carico del Governo di Bucarest una grave violazione dei Trattati UE, avendo in tal modo dato corso a una pratica discriminatoria fondata sulla nazionalità e perciò vietata dal diritto comunitario, della quale l'Italia non avrebbe dovuto tenere conto.

VIII Violazione del principio del legittimo affidamento. La violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.

L'atto impugnato è, inoltre, affetto da un ulteriore insanabile vizio di legittimità per violazione del principio del legittimo affidamento.

IX Violazione del principio del legittimo affidamento. Disparità di trattamento. Eccesso di potere. Risarcimento del danno.

Le precedenti argomentazioni sono assorbenti.

I controinteressati sono tutti i docenti che hanno partecipato al concorso indetto con DDG del 16.02.2018 per le classi di concorso SOSTEGNO II GRADO - ADSS e che risultano inseriti nelle graduatorie regionali di merito per la Regione Campania per le relative classi di concorso e che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente provvedimento.

Il processo in argomento può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane, 41 - 00184 Roma

drla.ufficio4@istruzione.it - drla@postacert.istruzione.it

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III Bis del Tar Lazio-Roma con decreto n. 05402/2021 Reg. Prov. Cau. pervenuta a questo Ufficio in data 13 aprile 2022 unitamente alla documentazione fornita da parte ricorrente nel procedimento n. 12046/2019 Reg. Ric.

Segreteria Ufficio IV

Allegati

- 1) Ordinanza del Tar Lazio n. 05402/2021 Reg. Prov. Cau.
- 2) Ricorso al T.A.R. per il Lazio n. 12046/2019 Reg. Ric.
- 3) Avviso Miur degli Avv. Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi